

Comune di VIGGIANO (Prov. POTENZA)

UFFICIO LEVA E SERVIZI MILITARI

# LEVA SUI NATI DELL'ANNO 2004

## AFFISSIONE ELENCO NOMINATIVI ISCRITTI

### IL SINDACO

Visto l'art. 1932 del Codice dell'arruolamento militare, approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;


### RENDE NOTO

che l'ELENCO nominativo dei giovani compresi nella lista di leva dei nati nell'anno 2004 trovasi depositato da oggi e sino a tutto il 15 corrente, presso l'ufficio di segreteria di questo comune..

Chiunque può prenderne visione e denunciare al capo della amministrazione i giovani sia della stessa classe, sia di classi anteriori, che fossero stati omessi, fare osservazioni su indicazioni inesatte contenute nell'elenco, e sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione dell'elenco stesso e delle liste di leva.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito all'Albo Pretorio e anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

*Dalla residenza comunale, li 1° febbraio 2021*



**IL SINDACO**

Avv. Amedeo Cicala

---

*D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*

**Lista provvisoria di leva**

**Art. 1935**

1. La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.

2. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.

3. Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l'elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell'albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l'elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.